



*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*  
Ufficio Contenzioso

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**SEZIONE V-TER - N.R.G. 6726/2024**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI ex art. 21-bis l. n. 287/1990**

a valere, se del caso, anche come ricorso autonomo

nell'interesse dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** («**Autorità**» o «**AGCM**»), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00198), Piazza Giuseppe Verdi n. 6/A, (C.F. 97076950589), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Paola Razzano (c.f. RZZPLA71R42H501A) nonché dagli Avvocati dell'Autorità Claudia Giardina (c.f. GRDCLD68R67F839U), Enrico Labella (c.f. LBLNRC84T22H501S) e Gabriele Maria Polito (c.f. PLTGRL89D09H501Z) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Autorità medesima, come da procura unita al presente atto, indicando ai sensi dell'art. 136 c.p.a. il seguente domicilio digitale: [claudiagiardina@ordineavvocatiroma.org](mailto:claudiagiardina@ordineavvocatiroma.org), [enricolabella@ordineavvocatiroma.org](mailto:enricolabella@ordineavvocatiroma.org), [gabrielemariapolito@ordineavvocatiroma.org](mailto:gabrielemariapolito@ordineavvocatiroma.org), (oltre al già indicato [paolarazzano@ordineavvocatiroma.org](mailto:paolarazzano@ordineavvocatiroma.org)) nonché il numero di fax 06.85452623 al quale ricevere le comunicazioni

*Ricorrente*

**contro**

il **Comune di Fiumicino**, in persona del Sindaco *pro tempore*, (C.F. 97086740582 e P. IVA 02305601003), con sede in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (RM), all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro PP.AA. [protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Forcellini p.e.c. [f.forcellini@pec.it](mailto:f.forcellini@pec.it) (indirizzo estratto dal Reginde).

*Resistente*

**e nei confronti di**

- **Sunset** società a responsabilità limitata, (c.f. 10252151005), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Via Silvi Marina 105 (Fregene), 00054 Fiumicino

(RM), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Stefano Zunarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Roma, piazza SS. Apostoli n. 66, p.e.c. *stefano.zunarelli@ordineavvocatibopec.it* (indirizzo estratto dal Reginde);

- **Lido S.a.S. di Giusti Paola** (c.f. 12802001003), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Via Carbonia 71, 00050 Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coppacchioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Roma, via Giacinto Carini n. 32, p.e.c. *claudiocoppacchioli@ordineavvocatiroma.org* (indirizzo estratto dal Reginde).

*Controinteressati*

### **per l'annullamento**

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 marzo 2026, avente a oggetto “*Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo ex art. 3, comma 1, lett. a), e comma 1, lett. e), del Regolamento regionale 19/2016: approvazione bandi di gara tipo*” (**all. 1**), trasmesso all'Autorità in data 9 marzo 2026;

- nonché di ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti.

\*\*\* \*\*

### **SOMMARIO**

FATTO .....	3
DIRITTO .....	5
1. In via preliminare. Sulla legittimazione dell'Autorità a presentare un ricorso per motivi aggiunti <i>ex art. 21-bis</i> , comma 2, secondo periodo, l. 287/1990. ....	5
2. Sulla delibera impugnata con il presente ricorso. ....	5
3. Nel merito. Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti principi generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12 § 2 anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Il cronoprogramma. ....	7
4. Nel merito. Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti principi generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12, par. 2, anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Il vantaggio attribuito al concessionario uscente. ....	10
Richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso sul sito istituzionale del Comune resistente.....	11

\*\*\* \*\*

## FATTO

1. Con il presente ricorso l'AGCM agisce ai sensi dell'art. 21-*bis* della l. n. 287/1990 per l'impugnazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 marzo 2026, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo ex art. 3, comma 1, lett. a), e comma 1, lett. e), del Regolamento regionale 19/2016: approvazione bandi di gara tipo*" ("Delibera") e degli schemi di bando ivi allegati ("Bandi"), **inserendosi in un procedimento avviato per l'impugnazione** della deliberazione della Giunta comunale di Fiumicino n. 236 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto «*Validità concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al 31.12.2024 – legge 5 agosto 2022, n. 118*» (all. 1 al ricorso principale); e della nota del Comune di Fiumicino prot. n. 115390 del 13 maggio 2024 (ricevuta dall'AGCM in data 14 maggio 2024), recante «*Parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativo alla Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 27 dicembre 2023 n. 236, [...]. Riscontro*» (all. 2 al ricorso principale).
2. In particolare, con la Deliberazione di Giunta n. 236/2023, il Comune di Fiumicino, una volta preso atto di non essere nelle condizioni di finalizzare, entro il 31 dicembre 2023, le procedure ad evidenza pubblica necessarie per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo nell'ambito territoriale di propria competenza, provvedeva a una proroga delle concessioni esistenti al 31 dicembre 2024.
3. L'Autorità, il 14 marzo 2024, trasmetteva un parere motivato – adottato ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 2, primo periodo, l. 287/1990 – al fine di evidenziare la natura anticoncorrenziale di tale delibera, invitando a disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea e procedendo, quindi, ad indire procedure pubbliche per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime (all. 3 al ricorso principale).
4. Il Comune di Fiumicino, con propria nota del 13 maggio 2024 (all. 2 al ricorso principale), comunicava di non condividere il parere dell'Autorità, disattendendone

quindi il contenuto.

5. L'Autorità era quindi costretta ad incardinare il presente giudizio con ricorso principale *ex art. 21-bis*, comma 2, secondo periodo, l. 287/1990.

6. Nelle more della definizione del giudizio, il Comune adottava tre delibere: a) Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino dell'8 luglio 2024, n. 115, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative*" (all. 1 I ric. mot. agg.); b) Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 luglio 2024, n. 127, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Riapprovazione dello schema disciplinare già approvato con DGC 115/2024 emendato degli errori materiali*" (all. 2 I ric. mot. agg.); c) Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino del 31 ottobre 2024, n. 166, avente a oggetto "*Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16 settembre 2024 a parziale modifica della legge 118/2022*" (all. 3 I ric. mot. agg.).

7. Ciò ha determinato l'Autorità all'adozione di un nuovo parere *ex art. 21-bis*, comma 2, primo periodo, l. 287/1990, comunicato il 19 dicembre 2024 (all. 4 I ric. mot. agg.).

8. Tale nuovo parere non è stato riscontrato dal Comune, comportando la necessità di presentare un ricorso per motivi aggiunti ("primo ricorso per motivi aggiunti") avverso le tre citate delibere.

9. Codesto ecc.mo Collegio, ritenendo che per la materia trattata nel giudizio, dovessero essere informati tutti i titolari delle concessioni demaniali marittime del Comune di Fiumicino, e visto il loro alto numero, ha disposto (con ordinanza n. 4936/2026) la notificazione per pubblici proclami del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, rinviando all'udienza del 23 giugno 2026.

10. Nelle more, il Comune di Fiumicino ha adottato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 marzo 2026, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo ex art. 3, comma 1, lett. a), e comma 1, lett. e), del Regolamento regionale 19/2016: approvazione bandi di gara tipo*", **quale atto susseguente a quelli già impugnati nel presente giudizio.**

11. Il vincolo teleologico tra quest'ultima delibera e quelle precedentemente impuginate comporta la necessità di procedere ad una nuova impugnazione con il

presente ricorso per motivi aggiunti, a valere, se del caso, come ricorso autonomo.

**12.** Si anticipa sin d'ora che per il presente ricorso appaiono sussistere le medesime ragioni che hanno comportato la notificazione per pubblici proclami *supra* riportata e che quindi si formula istanza di autorizzazione a procedere con una nuova notifica con le medesime formalità disposte con l'ordinanza n. 4936/2026.

## DIRITTO

### **1. In via preliminare. Sulla legittimazione dell'Autorità a presentare un ricorso per motivi aggiunti ex art. 21-bis, comma 2, secondo periodo, l. 287/1990.**

Nel ricorso introduttivo e in quello per motivi aggiunti, a cui in questa sede si rimanda, è già stata chiarita la sussistenza della piena legittimazione dell'AGCM, in generale, a radicare il contenzioso attualmente pendente e, pertanto, in questa sede si ritiene sufficiente evidenziare che il provvedimento oggi impugnato può essere contestato nel presente giudizio in quanto conseguente e attuativo degli atti di indirizzo gravati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Nel caso di specie, il Comune, adottando la delibera in epigrafe riportata, come si vedrà *infra*, ha determinato un cronoprogramma di pubblicazione dei bandi del tutto irragionevole ed elusivo dell'obbligo di procedere senza indugio alla riassegnazione delle concessioni ormai scadute.

In proposito, dato che la delibera qui impugnata si colloca nel solco di quelle già gravate con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti, si ritiene che la sede più opportuna per l'esercizio del potere di *advocacy* dell'Autorità sia il ricorso *ex art.* 43 c.p.a.

\*\*\*

### **2. Sulla delibera impugnata con il presente ricorso.**

Con la deliberazione in epigrafe indicata, il Comune, dopo aver richiamato la Delibera di giunta n. 115/2024 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti):

a) dà atto dell'intenzione di voler procedere con la pubblicazione dei Bandi (allegati alla Deliberazione) per l'assegnazione delle concessioni esistenti sul proprio litorale, suddivise nelle categorie "chioschi" e "stabilimenti", nelle more dell'emanazione e/o

dell'imminente pubblicazione di ulteriori atti normativi e linee guida nazionali (ivi comprese le linee guida e il "bando tipo" in fase di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

b) afferma che, al fine di favorire lo svolgersi di un effettivo e ordinato confronto concorrenziale, all'operatore economico non saranno imposti vincoli limitativi, ma che non sarà possibile aggiudicarsi più di una concessione demaniale sul territorio del Comune;

c) richiama la sentenza dell'11 luglio 2024 della Corte di Giustizia (C-598/22) in tema di incameramento delle opere non amovibili realizzate dal concessionario in virtù di concessione del demanio marittimo;

d) rileva che «*il termine inserito nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato*» in 120 giorni per i chioschi e 90 giorni per gli stabilimenti, decorrenti dalla data di pubblicazione dei bandi.

Tutto ciò premesso, il Comune approva gli schemi di bando delle due tipologie di concessioni (per "chioschi" e "stabilimenti") e dà mandato all'Ufficio competente: *i*) di adempiere alle attività prodromiche alla pubblicazione dei bandi, da effettuarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 44/2026; *ii*) di concludere le procedure di assegnazione entro i termini previsti dai bandi, ossia 120 giorni dalla pubblicazione dei bandi per i "Chioschi" e 90 giorni dalla pubblicazione dei bandi per gli "Stabilimenti"; *iii*) di procedere alla «*definizione, individuazione e successiva pubblicazione dei bandi secondo cronoprogramma espresso in premessa nonché adottando criteri e sub-criteri per l'affidamento delle concessioni*».

La delibera in esame esibisce quantomeno due aspetti critici che la collocano nel solco delle altre delibere impugnate nel giudizio pendente, uno con riferimento al cronoprogramma e l'altro ai criteri di attribuzione dei punteggi utili all'ottenimento della concessione.

Sul cronoprogramma, appare opportuno specificare come, da una lettura complessiva della Delibera in esame e dei Bandi ivi allegati, emerge che il termine di 120/90 giorni *supra* indicato non è il termine assegnato per la conclusione delle procedure di gara, bensì il termine entro il quale è possibile presentare le domande di partecipazione. Né la Deliberazione né i Bandi alla stessa allegati non riportano, quindi, un preciso

cronoprogramma di svolgimento delle procedure di gara o un termine di conclusione delle stesse. Sul punto, va evidenziato che la Deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 6 marzo 2026 al 21 marzo 2026 e che pertanto entro novanta giorni a decorrere da tale ultima data dovrebbero essere pubblicati i bandi specifici.

Per ciò che concerne il merito della Delibera, nei Bandi ad essa allegati si prevede una procedura di valutazione delle domande piuttosto lunga giacché articolata in tre fasi cronologicamente distinte (art. 16 del Bando): *i*) la valutazione della documentazione amministrativa, *ii*) la valutazione dell'offerta tecnica e *iii*) la valutazione dell'offerta economica. L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo (ripartito in 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica).

Per quanto attiene alla valutazione dell'offerta tecnica, va segnalato che, con riferimento al criterio della capacità tecnica, vengono premiati gli anni di esperienza maturati dall'istante «*nella gestione diretta ed esclusiva delle attività oggetto della CDM [concessione demaniale marittima; n.d.a.]*» (4 punti) e «*nella gestione di tutte le attività oggetto della CDM attraverso l'istituto previsto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione*» (2 punti).

La valutazione dell'offerta economica viene determinata come somma dei punteggi attribuiti, tra l'altro, per il numero di annualità di concessione, con ciò avvantaggiando il candidato che già esercita l'attività tramite una concessione balneare.

Tanto la cronologia disposta quanto il menzionato criterio costituiscono aspetti contrastanti con l'ordinamento europeo per i motivi seguenti.

\*\*\*

- 3. Nel merito. Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti principi generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12 § 2 anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato**

**interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Il cronoprogramma.**

Come già accennato, la Delibera qui impugnata appare come meramente attuativa della Delibera di Giunta n. 166/2024 con la quale il Comune, ritenuto «*necessario predisporre i bandi alla luce di quanto disposto dal DL 131/2024 e delle successive modifiche ed integrazioni*» e considerato che «*lo stesso DL 131/2024 consente di avviare le procedure selettive entro e non oltre la data del 30/06/2024*», deliberava: i) di procedere alla predisposizione dei bandi secondo le caratteristiche dettate dal d.l. n. 131/2024; ii) di dare mandato agli uffici comunali di concludere le attività istruttorie prodromiche alla pubblicazione dei singoli bandi entro il 31 dicembre 2025, procedendo alla pubblicazione dei bandi entro il 31/12/2026; iii) di individuare «*il termine del 30/09/2027, disposto dal DL 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della Legge 145/2018*»; iv) «*di applicare quanto previsto al comma 1 par. 3) “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028”*».

Ciò conferma il contrasto dell’intero apparato regolamentare adottato dal Comune con il tessuto normativo euro-unitario, inficiando anche la Delibera qui impugnata nella parte in cui non procede alla disapplicazione (ovvero “*in-applicazione*”) da parte del Comune della normativa posta a fondamento della Delibera stessa, per contrarietà della stessa al principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE, nonché all’art. 12 della Direttiva Servizi, per procedere, invece, con un cronoprogramma che tenga conto del fatto che attualmente le concessioni demaniali marittime del Comune non possono essere considerate prorogate «*ex lege*», ossia sulla scorta di una normativa nazionale ormai diffusamente riconosciuta come in contrasto con l’ordinamento europeo.

Sul punto non si può non ricordare quanto statuito dal Consiglio di Stato con la celebre sentenza dell'Adunanza plenaria del 9 novembre 2021, n. 17, secondo la quale: i) «*le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione*».

Per il giudice amministrativo, «*le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E*» (Cons. Stato, ad. pl. cit.).

Le disposizioni nazionali su cui si basa la scelta del Comune si pongono, quindi, in evidente ed insanabile contrasto con l'ordinamento europeo giacché dispongono l'ennesimo viatico di un ulteriore differimento generalizzato del rilascio di nuove concessioni attraverso procedure selettive trasparenti e concorrenziali per la selezione di titolari, secondo i modelli procedimentali previsti dall'ordinamento interno.

I menzionati principî europei hanno trovato unanime riconoscimento da parte della Corte di Giustizia (si vedano ancora le citate sentenze *Promoimpresa* e *AGCM c. Comune di Ginosa*) e, nell'ambito della giurisprudenza nazionale, della Corte costituzionale (sentenze 20 maggio 2010, n. 180; 26 novembre 2010, 340; 4 luglio 2013, n. 171; 9 gennaio 2019, n. 1 e 29 gennaio 2021, n. 10), della Corte di Cassazione (sentenze Cass. pen. 12 giugno 2019, n. 25993 e 7 febbraio 2020, n. 10218) e del Consiglio di Stato (oltre alle menzionate sentenze “gemelle” dell'Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, si vedano, *ex multis*, le sentenze 18 novembre 2019, n. 7874; 25 agosto 2021, n. 6034; 18 aprile 2023, n. 3901; 28 agosto 2023, n. 7992 e, da ultimo le sentenze numero 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024, nelle quali la VII sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l'obbligo di istituire subito i bandi di gara per le concessioni balneari, rilevando che le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime e i titoli sono scaduti il 31 dicembre 2023, dovendo quindi essere riassegnati

tramite procedure selettive).

Nello specifico, in tali ultime pronunce il Consiglio di Stato ha espresso con chiara formulazione che devono essere disapplicate perché contrastanti con l'art. 12 della Direttiva Servizi e comunque con l'art. 49 del Tfu, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Sempre il Consiglio di Stato ha recentemente statuito che le gare devono essere bandite senza indugio, anche al fine di poter consentire l'affidamento delle nuove concessioni entro la stagione 2026 (sent. n. 75/2026).

Il Comune non può, quindi, non dare immediata disapplicazione delle proroghe in favore dei concessionari uscenti, anche laddove esse si fondino sulle illegittime e disapplicabili sopravvenienze normative di cui alla l. n. 118/2022, al d.l. n. 198/2022 e al d.l. 131/2024, e procedere con nuovi bandi fondati su un cronoprogramma che consenta il celere rilascio delle concessioni al fine di non lasciare anche per la stagione 2026 lo sfruttamento del demanio marittimo tramite concessioni certamente già scadute.

Pertanto, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, il Comune di Fiumicino avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei principi di matrice europea, alla conclusione delle procedure di gara già avviate e finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell'obbligo di conformazione ai principi e alle disposizioni euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

\*\*\*

- 4. Nel merito. Illegittimità degli atti impugnati in questa sede: violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 97 cost. - violazione dei corrispondenti principi generali del diritto europeo di imparzialità e non discriminazione - violazione dell'art. 12, par. 2, anche in combinato disposto con gli artt. 10, par. 2, lett. a), e 13, par. 1, della direttiva servizi - conseguente violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi**

**nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento. Il vantaggio attribuito al concessionario uscente.**

Per quanto attiene ai criteri di valutazione previsti nei Bandi, non può non sottolinearsi la restrizione di natura concorrenziale che può derivare dalla mancata considerazione dell'esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività *extra-concessione* o dalla valorizzazione eccessiva dell'attività svolta in concessione.

In continuità con le delibere impugnate con il primo ricorso per motivi aggiunti, con la Delibera e i Bandi in epigrafe indicati si prevedono criteri tali avvantaggiare indebitamente gli attuali concessionari, atteso che il Comune ha ritenuto di dover premiare, nell'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione delle domande di rilascio delle nuove concessioni, esclusivamente l'esperienza e la professionalità acquisita nello svolgimento, diretto o indiretto, di attività in concessione, senza valorizzare in alcun modo attività eventualmente svolte *extra-concessione*.

I criteri valutativi appena descritti sono quindi illegittimi in quanto suscettibili di creare ingiustificate restrizioni. In dettaglio, sono privi dei connotati di proporzionalità i criteri premiali basati sulla valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione nella misura in cui tali elementi si traducono in un ingiustificato vantaggio attribuito agli operatori già attivi nel mercato, rispetto ai nuovi entranti.

Anche per tale motivo la delibera impugnata non appare legittima in quanto contrastante con il diritto unionale.

\*\*\* \*\*

**Richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso sul sito istituzionale del Comune resistente.**

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'oggettiva difficoltà di conoscere denominazione, domicilio e recapito via p.e.c. di tutti gli attuali soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di competenza del Comune resistente, nell'ipotesi in cui l'ecc.mo Tribunale lo ritenga necessario, si chiede

ai sensi degli artt. 41, 49 e 52 cod. proc. amm., nonché artt. 150 e 151 c.p.c., di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso e del provvedimento autorizzativo tramite pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'amministrazione comunale.

\*\*\* \*\*

### **P.Q.M.**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che codesto ecc.mo Tribunale accolga il presente ricorso *ex art. 21-bis* della l. n. 287/1990 e, per l'effetto, annulli, i provvedimenti impugnati, nonché ogni atto rispetto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto all'esponente, con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il **contributo unificato dovuto è pari a euro 1.800,00**.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, come modificato dal decreto n. 127 del 16 ottobre 2017, si attesta che il presente ricorso è stato redatto in conformità con i limiti disposti con i menzionati decreti.

Roma, 7 maggio 2026

*Avv. Paola Razzano*

*Avv. Claudia Giardina*

*Avv. Enrico Labella*

*Avv. Gabriele Maria Polito*